

**CONTRATTO DI COMODATO PARZIALE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE
AI SENSI DELL'ART. 1803 Del CODICE CIVILE**

Stipulato a Mirandola in data _____

TRA

Il Comune di Mirandola domiciliato in Via Giovanni Giolitti, n. 22, Partita iva e Codice Fiscale: 00270570369, **(Comodante)**

Ditta _____, con sede a _____, Codice Fiscale _____
(Comodatarario)

stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto

1. il Comodante concede in uso parziale al Comodatarario, che accetta nello stato di fatto in cui trovasi, le seguenti attrezzature al fine di dare corso alle attività di movimentazione dei dissuasori in cemento da 200 kg e barriere stradali da 670 kg, nell'ambito dell'appalto affidato con determinazione n. _____ del _____, avente ad oggetto:

“ _____ ”.

- a) Carrello elevatore frontale marca Cesab SID KL.25.1 matricola 141942/4 alimentazione diesel, carico massimo trasportabile kg. 2500 ruote sollevamento duplex/trasl. Incorporato ubicato c/o la sede comunale di via 25 aprile, n. 14
- b) carrello elevatore marca JCB Teletruk TLT 35D 2WS 4 * 4 alimentazione diesel, carico massimo trasportabile kg. 3500. Targa ALK793, ubicato nella sede comunale di via 25 Aprile 14 ed occasionalmente nel magazzino del castello dei Pico, P.zza Marconi, n. 23.

Il comodatario dichiara di aver preso visione delle attrezzature e di averle ritenute idonee all'utilizzo pattuito, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sul normale utilizzo delle stesse.

L'utilizzo del carrello elevatore TLT 35d 4x4 - marca jcb – teletruk non è concesso al comodatarario in via esclusiva stante la necessità di utilizzo dello stesso sia da parte del Comune di Mirandola, sia delle Associazioni Croce Blu e Franciacorta così come sancito dalle convenzioni rep n. 31013 del 31.03.2022 (Croce Blu) e rep. N. 31014 del 31.03.2022 (Franciacorta) approvate con delibera di G.C. n. 201 del 28/12/2021 e successivamente modificate con delibera di G.C. n. 6 del 23/01/2023, nonché con ulteriori e successivi atti che il Comune si riserva di adottare per il più efficace e completo uso delle attrezzature.

Il carrello elevatore TLT 35d 4x4 - marca jcb – teletruk, ai fini della sicurezza, di norma è allocato presso la sede di via 25 Aprile 14/16, tuttavia in caso di eventi e manifestazioni, per maggiore comodità delle Associazioni che necessitano di utilizzarlo in virtù delle convenzioni descritte, può essere collocato nel locale magazzino del piano terra del castello dei Pico a seguito di stipula della convenzione approvata con delibera di G.C. n. 231 del 19/12/2022 avente ad oggetto: *“Approvazione della Convenzione tra il Comune di Mirandola e MAC S.R.L., in merito al deposito del carrello elevatore tlt35d 4x4 - marca jcb – teletruk presso il locale magazzino del piano terra del Castello dei Pico”*.

L'utilizzo del carrello elevatore frontale marca Cesab SID KL.25.1 matricola 141942/4 alimentazione diesel, carico massimo trasportabile kg. 2500 ruote sollevamento duplex/trasl. Incorporato ubicato c/o la sede comunale di via 25 aprile, n. 14 non è concesso al comodatarario in via esclusiva stante la necessità di utilizzo dello stesso da parte del personale dipendente del Comune di Mirandola.

Obbligo del comodatario l'utilizzo di tutte le precauzioni nell'utilizzo dei locali del magazzino, compresa la dislocazione del muletto negli spazi individuati e riservati, nonché la custodia delle chiavi di accesso ed ogni altra attività volta a preservare i locali.

Qualora nell'esercizio delle proprie attività, la Ditta rilevi anomalie e/o criticità nelle attrezzature oggetto del presente comodato parziale, dovrà segnalarle con tempestività al referente del Comune di Mirandola individuato quale direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 2 – Durata del contratto

1. Il presente contratto di comodato avrà validità dalla data di sottoscrizione del presente atto e fino al termine della durata dell'appalto affidato con determinazione n. ____ del. ____ avente ad oggetto: _____.
2. Eventuale proroga del contratto del servizio, automaticamente renderà efficace anche la proroga del presente contratto di comodato d'uso parziale delle attrezzature.
3. Al termine dei singoli utilizzi, potrà essere effettuata la verifica delle attrezzature oggetto del presente contratto che il Comodatario si obbliga a restituire al Comodante nello stato di fatto in cui si trovavano al momento della consegna salvo il normale deterioramento d'uso.

Art. 3 – Obblighi del Comodatario

1. Il comodatario si obbliga all'utilizzo dei beni oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo quanto previsto dall'Art. 1804 del Codice Civile e ad utilizzarli solo ed esclusivamente per quanto indicato nell'Art. 1 del presente contratto e previo accordi con i referenti che saranno indicati a seguito della sottoscrizione del presente contratto.
2. Il comodatario è direttamente responsabile verso il comodante o verso terzi per eventuali danni causati da sua colpa e/o negligenza. La manutenzione necessaria al buon funzionamento delle attrezzature, si intende a carico della scrivente Amministrazione, così come i costi relativi al carburante.
3. Il comodatario non potrà cedere a terzi l'utilizzo delle attrezzature

Il comodatario inoltre si impegnerà a garantire le sottoelencate attività:

4. custodire le attrezzature nello stato in cui sono state ricevute in consegna;
5. utilizzare con attenzione e responsabilità le attrezzature in modo esclusivo per eventi patrocinati od organizzati dall'Amministrazione Comunale all'interno nel territorio del Comune di Mirandola.
6. Impiegare le attrezzature esclusivamente da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti necessari. A tale proposito dovrà essere prodotta copia delle abilitazioni dei soggetti titolati all'utilizzo delle attrezzature descritte; l'utilizzo da parte di altri soggetti, ovvero per scopi diversi da quelli riportati in convenzione, corrisponde a grave inadempienza al presente contratto ed all'affidamento di cui alla determinazione n. _____ del _____;
7. mantenere rifornite le attrezzature affinché siano pronte all'uso per il successivo impiego (le tessere diesel per il rifornimento saranno fornite dal Comune di Mirandola);
8. riposizionare le attrezzature dopo ogni utilizzo nel/i luogo/i individuati dal Comune di Mirandola;
9. aggiornare e compilare regolarmente il registro di utilizzo delle attrezzature;
10. Il comodatario si impegna ad avvisare tempestivamente ogni anomalia, oltre che la necessità di carburante al/i referente/i del servizio che sarà comunicato a seguito della sottoscrizione del presente contratto.
11. L'utilizzo delle attrezzature dovrà essere effettuato nel seguente modo:
 - carrello elevatore Cesab: solo ed esclusivamente nell'area cortiliva della sede dei magazzini comunali di via 25 Aprile civici 10/12/14/16/18
 - carrello elevatore tlt35d 4x4 - marca JCB – teletruk, targa ALK793 all'interno del territorio comunale.

Art. 4 – Obblighi del Comodante

1. Il Comune di Mirandola, in qualità di comodante garantisce la copertura assicurativa mediante le seguenti polizze:
 - a) Carrello elevatore frontale marca Cesab SID KL.25.1 matricola 141942/4 assicurato mediante Polizza n.6131401469 del 10/01/2025, (scadenza ore 24:00 del 31/12/2025) stipulata con Hdi Assicurazioni S.p.A, con sede a Roma, P.zza Guglielmo Marconi, n. 25, volta a sostenere ogni spesa nel caso si arrecassero danni a persone o cose o strutture in seguito alla movimentazione o posizionamento del mezzo stesso che sarà utilizzato solo ed esclusivamente nella sede di via 25 Aprile e nella annessa area cortiliva.
 - b) carrello elevatore marca JCB Teletruk TLT 35D 2WS 4 * 4 targa ALK793 assicurato con polizza n. 613140469 del 31/12/2024 (scadenza ore 24:00 del 31/12/2025) stipulata con Hdi Assicurazioni S.p.A, con sede a Roma, P.zza Guglielmo Marconi, n. 25, volta a sostenere ogni spesa nel caso si arrecassero danni a persone o cose o strutture in seguito alla movimentazione o posizionamento del mezzo stesso.
2. Al comodante competono tutte le spese inerenti le attività di manutenzione delle attrezzature atte a mantenerle in perfetto stato di efficienza, nonché le spese di carburante e di assicurazione.

Art. 5 - Recesso e risoluzione:

il Comune si riserva la facoltà di recedere unilateralmente, in ogni momento, dal presente accordo per cause di forza maggiore o caso fortuito (es. guasto del mezzo con lunghi tempi di riparazione, calamità naturali che ne rendano indispensabile l'uso in altra sede), senza che il comodatario possa richiedere al Comune alcun rimborso, indennizzo o risarcimento. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente l'accordo in caso di inadempienze dell'Associazione rispetto agli obblighi pattuiti, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal Comune stesso.

Art. 6 – Spese

1. Si intendono a carico del comodatario tutte le spese inerenti il presente contratto comprese quelle di registro e di bollo

Art. 7 – Trattamento dei dati Personali

1. Ai sensi di quanto disposto dal regolamento (UE) 2016/679, le parti si danno atto reciprocamente che i dati personali, forniti obbligatoriamente per la stipula del presente contratto sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi contrattuali, la gestione amministrativa del rapporto di comodato, rapporti con le pubbliche Amministrazioni e l'autorità giudiziaria e per adempimenti di legge relativi a norma civilistiche, fiscali e contabili.

Art. 8 – Foro competente

1. Il domicilio ad ogni effetto di legge viene eletto dai contraenti presso l'Amministrazione Comunale di Mirandola.
2. Per ogni controversia che dovesse insorgere e non risolta in accordo bonario, il foro competente quello di Modena.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. per quanto non previsto nel presente contratto le parti si rimettono esclusivamente alle norme del capo XIV (articoli 1803/1812) del Codice Civile.

....., li

Il Comodante

Il Comodatario

*DA REGISTRARE ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE